

Civile Sent. Sez. 1 Num. 5836 Anno 2013
Presidente: FIORETTI FRANCESCO MARIA
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA
Data pubblicazione: 08/03/2013

SENTENZA

sul ricorso 10039-2006 proposto da:

ROTA MASSIMO (c.f. RTOMSM67S11H501Z), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CARONCINI 6, presso l'avvocato CONTARDI GENNARO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

2012

1706

ASSOCIAZIONE SPORTIVA RUNNERS CLUB, MARINO
FRANCESCO PAOLO, MARTELLI FABRIZIO;

- **intimati** -

AVV

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sul ricorso 14539-2006 proposto da:

MARINO FRANCESCO (C.F. MNRFNC65L12H501C), MARTELLI FABRIZIO (C.F. MRTFRZ65T02H501Q), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LATINA 57-I, presso l'avvocato RAIMONDO CARMELO, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

ROTA MASSIMO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 648/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2012 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato CONTARDI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentale, l'Avvocato RAIMONDO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

AM

concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo

Nel novembre 1997, Massimo Rota, deducendo che, dal 1992, era stato associato insieme a Francesco Paolo Marino ed a Fabrizio Martelli nell'Associazione Sportiva Runner's Club occupandosi dell'allenamento di Taekwondo degli atleti iscritti all'Associazione, che nel dicembre 1996, per dissidi con gli altri due associati, aveva comunicato la propria volontà di dimettersi previo pagamento del valore della sua quota da parte degli altri due -volontà confermata nel luglio e nel settembre 1997-, e che tuttavia nessuna effettiva liquidazione era poi avvenuta, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la suddetta Associazione Sportiva, in persona del Presidente Martelli, nonché quest'ultimo in proprio unitamente al Marino, per sentir accertare: a)che l'Associazione convenuta era in realtà una società di fatto con finalità di lucro, proprietaria di attrezzature e di altri beni mobili, tra i soci Martelli, Marino e Rota; b)che egli era socio della società stessa in ragione di un terzo; c)che in quanto socio aveva diritto alla corrispondente quota degli utili maturati dal 1992 al 1997 e maturandi; o in subordine, qualora gli altri due soci intendessero rilevare tale quota, condannarli

a pagare in suo favore la somma di lire 50 milioni, oltre svalutazione monetaria ed interessi. I convenuti, costituendosi in giudizio, chiesero il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, la condanna del Rota al risarcimento del danno, economico e di immagine, causato dalla perdita, dal settembre 1997, di quaranta atleti della disciplina di Taekwondo, nonché, nell'ipotesi in cui fosse riconosciuta la sussistenza di una società di fatto, al pagamento della sua quota delle spese sostenute dalla Associazione; in ulteriore subordine, chiedevano che fosse considerato come utile, e quindi detratto dagli importi eventualmente riconosciuti a suo credito, quanto percepito dal Rota nel corso del rapporto a titolo di rimborso spese come insegnante ed addetto alla segreteria.

Il Tribunale, espletata prova ~~per~~ interrogatorio formale e per testi, rigettò sia le domande del Rota sia la domanda riconvenzionale di risarcimento danni (assorbite le domande subordinate), e accertò l'intervenuto recesso del Rota dalla Associazione convenuta in data 25 settembre 1997.

La Corte d'appello di Roma, investita del gravame proposto dal Rota, oltre che dell'appello incidentale proposto in subordine dalle controparti, ha, in

parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarato l'esistenza di una società irregolare tra Rota, Martelli e Marino -confermando l'intervenuto recesso dalla stessa del Rota il 25 settembre 1997- e respinto le ulteriori domande del Rota, oltre che l'appello incidentale. Diversamente dal primo giudice, la Corte d'appello ha ritenuto che l'elemento essenziale della ripartizione degli utili risulti dalle stesse dichiarazioni delle parti, in tal senso dovendo intendersi e qualificarsi il fatto pacifico che ciascuno di essi prelevava direttamente dal conto cointestato, formalmente a titolo di rimborso spese, le somme corrispondenti alle ore rispettivamente lavorate nella palestra, non essendovi d'altra parte prova -che era onere del Rota fornire- che quanto dal medesimo ricevuto fosse inferiore al dovutogli. Individuata quindi in concreto la "causa societatis" in tale comune apporto di attività lavorativa, in aggiunta all'apporto iniziale di capitale per l'acquisto della Associazione (con la palestra impiantata) dai suoi fondatori, la Corte ha rilevato come all'incontroverso recesso accettato del Rota dalla società conseguirebbe il diritto del medesimo a percepire dagli altri due soci il pagamento del valore della sua quota a norma dell'art.2289 cod.civ., ma sul

punto non può provvedersi in assenza di domanda, dal momento che la domanda, proposta in via subordinata dal Rota, di pagamento della somma di lire 50 milioni ove gli altri due soci intendessero rilevare la sua quota ha ad oggetto il corrispettivo di una cessione volontaria, non la liquidazione della quota a seguito di recesso. Quanto infine all'appello incidentale relativo al rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni, la Corte ha ritenuto meritevole di conferma tale statuizione, essendo la perdita degli atleti di Taekwondo naturale conseguenza della uscita del Rota, unico ad occuparsi di tale settore.

Avverso tale sentenza, depositata il 10 febbraio 2005, il Rota ha proposto ricorso a questa Corte, cui resistono con controricorso e ricorso incidentale il Marino ed il Martelli. L'intimata Associazione sportiva non ha svolto difese.

Il Rota ha depositato memoria ex art.378 c.p.c.

Motivi della decisione

1. Deve innanzitutto disporsi, a norma dell'art.335 c.p.c., la riunione dei ricorsi avverso la medesima sentenza.
2. Il ricorso proposto dal Rota si fonda su tre motivi. Con il primo si censura, sia sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di norme di

diritto (artt.228 e 230 cod.proc.civ., 2730 e 1353 cod.civ.) sia sotto quello del vizio di motivazione, l'accertamento dell'intervenuto recesso da parte del ricorrente a decorrere dal 25 settembre 1997. Il Rota sostiene che -nonostante le dichiarazioni rese dalle controparti in sede di interrogatorio formale, prive di valore probatorio in quanto ad essi non sfavorevoli- egli ha sempre sottoposto le sue dimissioni alla condizione sospensiva del pagamento da parte degli altri due soci del costo, da lui affrontato pro-quota, del valore pro-quota dell'attività e delle attrezzature di proprietà dell'Associazione Sportiva Runner's; pagamento mai avvenuto sì che, in difetto di verifica della condizione, le sue dimissioni non erano efficaci ed egli aveva diritto a percepire gli utili. Con il secondo motivo, il Rota deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.2289 cod.civ., lamentando che la Corte, preso atto dell'intervenuto recesso, avrebbe dovuto ordinare agli altri due soci di produrre i libri sociali in loro possesso e disporre la liquidazione della sua quota. Con il terzo motivo, il Rota deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.1372 cod.civ., osservando che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, le sue

dimissioni -oltre che essere condizionate- non risultavano esser mai state accettate dagli altri due soci, sì che non si era verificato il mutuo consenso alla scioglimento del contratto.

3. Tali censure sono prive di fondamento, atteso che:
a) quanto alla prima, va evidenziato che, a norma dell'art.2289 cod.civ., la liquidazione, ed il conseguente pagamento, della quota non è condizione bensì un effetto stabilito dalla legge del recesso, ove si tratti di recesso da società di fatto (in caso di associazione il recedente non può chiedere la divisione del fondo comune); b) la seconda censura non intercetta la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, che ha ritenuto non essere stata proposta dal Rota una domanda di liquidazione della sua quota, e quindi non ha provveduto ad alcun accertamento, a prescindere dall'assenza, in atto di appello, di richieste istruttorie di ordine di esibizione; c) il recesso costituisce, nella normativa speciale regolante le società di persone (così come in quella della associazione), atto unilaterale recettizio (cfr. ex multis Sez.1 n.12/1998; n.5548/2004), che come tale non richiede alcuna accettazione: in tal senso deve correggersi la motivazione della sentenza d'appello.

4. Con il ricorso incidentale, Martelli e Marino censurano l'accertamento della sussistenza di una società di fatto tra le parti, lamentando che la Corte di merito abbia, in contrasto con l'art.2247 cod.civ. e senza indicare idonei elementi di riscontro, ravvisato nella specie lo svolgimento di una attività commerciale a scopo di lucro e la suddivisione di utili tra le parti. Sostengono invece che, come rettamente accertato dal primo giudice, l'Associazione non risulta aver mai prodotto utili, né aver svolto attività commerciale a scopo di lucro, tenendo presente che l'attività, svolta nella palestra, di vendita occasionale di tute o di materiale sportivo o di bevande è strumentale a quella principale di esercizio dell'attività sportiva; e che la tesi esposta dalla Corte di merito secondo la quale sarebbe ravvisabile nella specie una suddivisione di utili mediante il meccanismo del rimborso delle ore lavorate dai tre soci, si mostra ingiustificata e non suffragata da prove.

La censura è fondata. Ciò che caratterizza la società, secondo la nozione espressa dall'art.2247 cod.civ., è che lo svolgimento in comune tra i soci di un'attività economica sia previsto a scopo di lucro, il quale consiste non solo nel perseguimento di un utile ma

anche nella volontà di ripartirlo tra i soci (cfr.ex multis: Sez.1 n.13234/11). Ne deriva che l'eventuale esercizio di un'attività economica da parte di un'associazione non riconosciuta non costituisce di per sé elemento sufficiente ad attribuire a tale organismo collettivo la natura giuridica di società, ai fini della applicazione delle norme di legge regolanti i rapporti tra i soci, ove non sia prevista la divisione dei relativi utili tra gli associati e quindi l'attività economica si ponga in funzione meramente accessoria o strumentale -e comunque non prevalente- rispetto al perseguimento degli scopi dell'associazione, nella specie contribuire alla pratica della educazione fisica e sportiva tra gli associati (cfr.ex multis: Sez.1 n.5770/79; n.9589/93; Sez.L n.17971/06).

Di tali principi normativi la Corte di merito non ha fatto retta applicazione, là dove ha desunto lo scopo di dividersi gli utili (la cui esistenza è rimasta peraltro non accertata) della intera attività della associazione (e non quindi della sola attività non prevalente di vendita di abbigliamento sportivo e di bibite all'interno della palestra) dal fatto pacifico che i tre "fondatori", i quali avevano sborsato una somma iniziale per l'acquisto della attività già

impiantata, ricevevano un compenso mensile per le prestazioni lavorative che essi svolgevano quotidianamente nella palestra. In tal modo, confondendo il rapporto associativo con quello di prestazione d'opera, e valorizzando un dato non decisivo come quello dell'apporto iniziale di danaro (che non costituisce elemento esclusivo della società), la verifica compiuta dalla Corte di merito si mostra del tutto insufficiente perché basata su elementi di fatto difformi da quelli indicati dall'art.2247 cod.civ., secondo l'interpretazione sopra esposta. La cassazione sul punto della sentenza impugnata ne deriva di necessità, con rinvio della causa alla Corte territoriale, la quale procederà ad un nuovo esame della questione relativa alla qualificazione del rapporto tra le parti, regolando anche le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie l'incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

▶
•
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte Suprema di
Cassazione, il 20 novembre 2012.